



## **Titolo**

TESSERAMENTO – CALCIATORE DI NAZIONALITÀ ESTERA - PAESE NON APPARTENENTE ALL'UE – SUSSISTENZA/ UN VALIDO ED EFFICACE TITOLO DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DELLO STATO – VERIFICA DEI DATI DELL'AUTENTICITÀ DEL DOCUMENTO – ONERE DI DILIGENZA DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA SUSSISTENZA

## **Descrizione**

Incorre in responsabilità disciplinare il dirigente sportivo che ometta di verificare i dati risultanti dal titolo di soggiorno nel territorio dello Stato trasmesso in copia, mediante programma di messaggistica, dal calciatore di nazionalità estera, non rientrante tra i paesi UE, risultando in contrasto sia con gli ordinari doveri di diligenza e prudenza da osservare nelle relazioni interpersonali sia con i canoni comportamentali sanciti espressamente dall' art.32, commi 2, 7 e 8, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. artt. 39, comma 1, e 40 quater, commi 1 e 1.1, N.O.I.F. , canoni comportamentali commisurati alla qualifica rivestita e alla rilevanza esterna delle attività poste in essere in detta qualifica, nonché con i doveri di lealtà, correttezza e probità a cui, ai sensi dell'art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ogni soggetto, tra quelli individuati dall'art.2 del medesimo Codice, deve improntare la propria condotta in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 18/CFA/2023-2024/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Raiola

## **Riferimenti normativi**

artt.32, commi 2, 7 e 8, e 4, comma 1, CGS - artt. 39, comma 1, e 40 quater, commi 1 e 1.1, N.O.I.F.

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0018 CFA del 4 agosto 2023 (Sig. Sarvito Salvatore/Procura Federale)**